



**Ministero della Pubblica Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
Direzione Generale  
*Via Ripamonti, 85 - 20141 MILANO*

Prot MPIAOODRLO R.U. 8868 del 14/02/2008

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE RELAZIONI  
SINDACALI ED I CRITERI E LE MODALITA' PER IL LORO SVOLGIMENTO A  
LIVELLO REGIONALE E TERRITORIALE PER IL COMPARTO SCUOLA**

Il giorno 14 Febbraio 2008 presso la sede dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa decentrata regionale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale e territoriale

LE PARTI STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

**PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO.**

1. Il presente contratto integrativo regionale si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui all'art.1 del CCNL 2006-09 del 29 novembre 2007;
2. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità quadriennale e potrà essere disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del termine del quadriennio. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino alla sottoscrizione di un successivo contratto decentrato.
3. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, su richiesta di una delle parti.
4. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, l' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, di seguito citato come U.S.R., procede alla trasmissione di copia integrale del presente contratto decentrato a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, le quali ne cureranno l'affissione nelle bacheche sindacali di scuola entro 5 giorni dalla ricezione, previa circolare interna al personale.

**ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI**

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

a) Per la parte pubblica:

- dal Dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. 2006-2009 che possono avvalersi dell'assistenza di non più di due esperti.

### **ART. 3 – OBIETTIVI, STRUMENTI E ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato ai criteri della correttezza e della trasparenza dei comportamenti.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a - contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo regionale sulle materie indicate al successivo art. 4, secondo le modalità e i tempi indicati

b - partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese e può prevedere l'istituzione di Commissioni paritetiche anche con finalità propositive

c - interpretazione autentica dei contratti regionali di cui al successivo art.5

d - conciliazione, attraverso clausole di raffreddamento e tentativi bonari di intesa di cui all'art. 4, comma 4, lettera c del CCNL 2006-09

### **ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA.**

1. Presso l'U.S.R la contrattazione integrativa si svolge su tutte le materie demandate dal CCNL ed eventuali altre materie concordate tra le parti.

2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL 2006-2009, si svolge annualmente la contrattazione integrativa regionale sulle seguenti materie:

a - linee d'indirizzo e criteri per la tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro, sentite le proposte formulate dall'organismo paritetico territoriale di cui all'art. 74 del CCNL 2006-09

b - criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi del MPI, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludere entro il 31 Ottobre e comunque entro 15 giorni dalle eventuali successive allocazioni;

c - criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA;

d - criteri di utilizzazione del personale, compreso quello di cui all'art. 22 , comma 1, lettere e) e g) del CCNL 2006-09;

e - criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione;

f - ulteriori, eventuali modalità per l'attuazione del diritto di fruizione della mensa gratuita per il personale docente e ATA in servizio alla mensa (art 21 del CCNL 2006-2009)

g - iniziative di formazione rivolte al personale impegnato in attività di telelavoro (art. 139 del CCNL 2006-2009) nonché criteri e modalità di utilizzo delle varie forme di rapporti di lavoro previsti dalla L.30/2003

3. Presso l' U.S.R la contrattazione integrativa si svolge con le cadenze previste ed ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 2006/09, sulle seguenti materie:
  - a- criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali, nonché la durata massima delle stesse (art.8 comma 6 del CCNL);
  - b- l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
  - c- criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
  - d- istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale, generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
  - e- procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
4. Le parti definiranno, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, le modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
5. Il Direttore regionale, sulle materie di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente contratto, formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative che dovranno concludersi non oltre il 31 ottobre.
6. I contratti integrativi regionali possono prevedere il rinvio a sequenze contrattuali a livello di U.S.P. individuando delegazioni trattanti, tempi, modalità e procedure di raccordo con il livello regionale.
7. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dagli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. 30/3/2001 n.165. Entro il primo mese di negoziato, le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Decorso tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà d'iniziativa nell'ambito della vigente disciplina contrattuale. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, la contrattazione deve concludersi, di norma, entro il 30 giugno dell'a.s. precedente.
8. Lo stato delle relazioni sindacali previste dal presente contratto andrà verificato annualmente, nel mese di maggio.
9. La composizione delle delegazioni trattanti nella contrattazione integrativa d'istituto è materia di definizione e accordo a livello di contratto integrativo della singola istituzione scolastica, fermo restando per i Dirigenti sindacali territoriali e regionali quanto previsto dall'art 7 comma 1 del CCNL 29-11-07.

#### **ART. 5 - PARTECIPAZIONE.**

1. L'informazione sulle materie di cui al presente articolo precede, fatte salve le attività meramente istruttorie interne di competenza, l'assunzione di qualsiasi determinazione e dei conseguenti atti dell'U.S.R., di ciascun Ufficio e degli UU.SS.PP.
2. L'Amministrazione scolastica regionale, con cadenza semestrale e attraverso incontri concordemente programmati, fornisce, ai soggetti sindacali firmatari del CCNL, informazioni preventive, corredate da relativa documentazione cartacea e/o informatica, consegnata alle OO.SS. di norma il giorno prima lavorativo con particolare riferimento alle seguenti materie:
  - a - formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
  - b - criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;

- c - modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
- d - operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti, concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
- e - dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
- f - strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
- g - andamento generale della mobilità del personale;
- h – esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione, anche su materie oggetto di contrattazione a livello regionale;
- i – attribuzione delle risorse globali assegnate alle singole scuole per progetti e per il funzionamento delle stesse.

3. Le OOSS. firmatarie del presente contratto possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo sarà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione e dovrà, in ogni caso, chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.

4. Le comunicazioni sulle materie di cui al precedente comma e quelle di interesse collettivo e generale, comprese quelle tramite Intranet, che l'U.S.R. trasmette alle istituzioni scolastiche e agli UU.SS.PP., vanno contestualmente inviate anche alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

5. Su ciascuna delle materie previste al comma 2 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche.

6. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la concertazione deve concludersi, di norma, entro il 30 giugno dell'a.s. precedente.

7. Sulle materie di cui al presente articolo, gli UU.SS.PP. forniranno informativa alle OO.SS. territoriali della scuola firmatarie del presente contratto.

8. Organismi Paritetici, Commissioni bilaterali, Comitati.

In coerenza con gli obiettivi individuati nel CCNL 2006-2009 e con le modalità previste dallo stesso, vengono costituiti a livello regionale:

- a - il Comitato per le pari opportunità (L. 125 del 10/4/1991). Tale organismo viene costituito, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del CCNL 2006-2009, con i compiti indicati al comma 2 del medesimo articolo;
- b – l'Organismo paritetico territoriale (D.L.vo 626/94; art.74 CCNL 2006-2009). L'organismo paritetico già costituito ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 626/94, svolge i compiti e i ruoli previsti al comma 2 dell'art.74 citato;
- c – la Commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale, da costituirsi ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) del CCNL 2006-2009;
- d – il Comitato paritetico sul mobbing per i compiti definiti dall'art. 98 del CCNL 2006-2009.

9. Le proposte avanzate dai predetti organismi nelle materie di rispettiva competenza saranno materia di approfondimento e confronto nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali.

10. Ad inizio d'anno scolastico, l'U.S.R. comunicherà alle OO.SS. i nominativi dei referenti e dei responsabili inseriti nell'organigramma per ciascun ufficio, settore e responsabilità.

Parimenti, saranno comunicati eventuali mutamenti di attribuzione intercorsi successivamente

#### **ART.6 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI.**

1. In attuazione dell'art.49 del d.lgs. 30/3/2001 n.165, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo regionale, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato.

#### **ART. 7 - ATTUAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO REGIONALE E TERRITORIALE**

1. Nell'ambito dell'attuale struttura dell'U.S.R., è costituito un ufficio specifico per le relazioni sindacali ai fini dell'attuazione del presente contratto. L'Amministrazione si impegna a renderlo effettivamente operativo e funzionale. Analogo servizio è previsto presso ogni U.S.P.
2. L'U.S.R. garantisce l'omogeneità, l'uniformità e la contemporaneità della pubblicazione delle informazioni veicolate dai siti web degli UU.SS.PP.
3. L'U.S.R. fornisce all'inizio di ogni anno scolastico gli indirizzi e-mail aggiornati di tutte le Istituzioni scolastiche ed educative della Regione, statali e paritarie, distinte per provincia, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto e provvede alla loro pubblicazione sul sito regionale.
4. L'U.S.R. si impegna a favorire lo svolgimento, fuori dall'orario di servizio, di iniziative di consultazione della categoria, sulle materie oggetto della contrattazione integrativa e/o decentrata regionale, promosse da una o più OO.SS. firmatarie del presente contratto.
5. L'U.S.R. mette a disposizione delle OO.SS. regionali, presso la propria sede centrale, su richiesta, un idoneo locale per lo svolgimento delle riunioni sindacali.
6. L'U.S.R. garantisce l'informazione alle OO.SS. anche in ordine alle attività svolte dagli UU.SS.PP. per conto dell'U.S.R.
7. Ai responsabili regionali e provinciali delle OO.SS. o loro delegati e' garantito l'accesso a tutti i punti di erogazione del servizio scolastico del territorio regionale ed in particolare agli albi sindacali presso gli stessi punti .
8. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale riportante l'ordine del giorno, i presenti, gli intervenuti, le decisioni assunte e le eventuali note a verbale rilasciate dalle Parti, singolarmente o congiuntamente.

## **PARTE SECONDA -DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI**

### **ART.- 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI, E NORME PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI A LIVELLO PROVINCIALE E DI ISTITUZIONE SCOLASTICA**

1. Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2006-09, si conviene che le assemblee territoriali, che coinvolgono più istituzioni scolastiche in orario di servizio possano avere la durata massima di 3 ore, se svolte a livello provinciale e di 4 ore se svolte a livello regionale, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio. Relativamente al computo individuale annuale delle ore di partecipazione ad assemblee sindacali, si terrà conto della dichiarazione di adesione del personale, in relazione all'orario di servizio dello stesso, coincidente con l'orario di assemblea.

2. Le assemblee territoriali possono svolgersi in deroga ai limiti previsti al comma 2, art. 8 del CCNL 29 novembre 2007 allorquando riguardino le seguenti materie:

- Rinnovi contrattuali
- Tornate elettorali
- Informazioni sindacali e materie di cui al presente contratto

3. Le contrattazioni a livello di Istituzioni scolastiche, con riferimento alla partecipazione totale del personale ATA a momenti assembleari, definiscono le quote e i criteri per l'individuazione del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.

4. Le OO.SS., in modo congiunto o disgiunto, rendono noto lo svolgimento delle assemblee territoriali, di cui ai precedenti commi 1 e 2, almeno 6 giorni prima, al Direttore Regionale o al responsabile del U.S.P. Questi ultimi, qualora il territorio interessato riguardi almeno l'ambito provinciale, secondo la rispettiva competenza, provvederanno a far inserire la comunicazione sul sito web dell'U.S.R o del U.S.P., dandone comunicazione contestuale ai Dirigenti Scolastici via intranet.

I Dirigenti Scolastici informeranno tempestivamente il personale interessato con le modalità previste dall'art. 8 commi 7 e 8 del CCNL 29 novembre 2007.

5. La data, l'orario comprensivo dei tempi di spostamento, e le modalità di svolgimento delle assemblee territoriali, che coinvolgono più istituzioni scolastiche, saranno notificate dalle OO.SS, in modo congiunto o disgiunto, in forma scritta, posta ordinaria o e-mail, ovvero fonogramma o fax, direttamente ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate all'assemblea o al responsabile dell'U.S.P., che ne darà, in tal caso, comunicazione ai Dirigenti Scolastici con le modalità previste dal precedente comma 4. Le norme e le procedure di cui ai commi precedenti, si applicano anche alle assemblee negli istituti comprensivi ovvero nei circoli o istituti con più plessi, succursali, sezioni staccate e coordinate.

6. Le assemblee regionali di particolari aree di lavoratori della scuola (educazione degli adulti, scuole serali di secondaria superiore), nel limite del monte ore annuo definito dal comma 1 dell'art.8 del CCNL, si possono realizzare consentendo la sospensione dell'attività didattica, anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime.

7. L'U.S.R comunica, su supporto informatico, alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, l'elenco completo di tutte le scuole del territorio regionale (comprensivo dei nominativi dei rispettivi dirigenti scolastici e DSGA) con indirizzo della sede centrale dell'istituzione scolastica ed educativa, del numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica; annualmente, entro il 31 ottobre, vengono comunicate le eventuali variazioni.

8. Patrocinio e Patronato – I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono rappresentare i lavoratori in tutte le situazioni previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle procedure di contenzioso e di conciliazione.

A tal fine i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda i loro assistiti. Il personale in attività di quiescenza può farsi rappresentare dal sindacato di appartenenza o dall'Istituto di patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziale davanti ai competenti organi della Amministrazione.

Le OOSS possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti al personale della scuola; hanno inoltre diritto di visionare preventivamente la documentazione al riguardo. I lavoratori hanno diritto di accedere agli uffici dell'U.S.R. e degli UU.SS.PP. negli orari stabiliti.

A tal fine il Direttore regionale ed i dirigenti degli UU.SS.PP. si impegnano a facilitare l'accesso agli uffici e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli orari. E' compito dell'U.S.R. e degli UU.SS.PP. comunicare le modalità e le forme per la ricezione di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore.

Il lavoratore o il rappresentante sindacale dallo stesso delegato ha diritto alla visione di tutti gli atti, sia della scuola che dell'U.S.R. e dell' U.S.P., ad eccezione di quelli sottratti all'accesso ai sensi della legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse. La presa visione deve esser resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente. Tutte le comunicazioni inviate dall'U.S.R. agli UU.SS.PP. ed alle scuole e riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale, devono esser tempestivamente portate a conoscenza diretta dei dipendenti.

9. Permessi - I Dirigenti sindacali, così come definiti dal C.C.N.Q del 7/8/1998, appartenenti al comparto scuola (compresi i terminali associativi delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), possono fruire dei permessi per lo svolgimento del loro mandato, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS. di cui agli artt. 42 e 43 del D.L.vo 165/01 e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola. Gli eletti nelle RSU possono fruire di permessi sindacali anche per riunioni convocate dalle OO.SS. regionali o provinciali. I permessi sono fruiti per le finalità e nei limiti massimi di cui al CCNL 2006-2009 e C.C.N.Q del 7/8/1998 e successive modificazioni.

La fruizione dei permessi di cui trattasi è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle segreterie provinciali e/o regionali di cui agli artt. 42 e 43 del D.L.vo 165/01. La fruibilità dei permessi, da chiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale e, in caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore precedenti la fruizione.

Ai fini del presente comma, le OO.SS. comunicheranno al competente Ufficio Regionale l'elenco, articolato per provincia, dei nominativi dei Dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti. Le stesse OO.SS. comunicheranno tempestivamente eventuali variazioni ed integrazioni.

## **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 9 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE.**

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro, sia a livello territoriale che di istituzione scolastica, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che l'effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto, siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti all'organismo istituito ai sensi del successivo comma 2. La richiesta di conciliazione deve essere formulata in forma scritta, da parte dei soggetti sindacali titolari della contrattazione e/o dalla RSU dell'Istituto coinvolto e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. Le parti in causa vengono convocate dall'U.S.R. entro 5 giorni dalla richiesta per la procedura di conciliazione, che si concluderà entro 15 giorni dalla data di convocazione. Verrà redatto un verbale contenente l'esito della procedura che sarà inviato, su richiesta di una delle parti, a tutte le Istituzioni scolastiche a cura dell'U.S.R. Le parti, durante l'esperimento del tentativo di conciliazione, si astengono da qualsiasi iniziativa pregiudizievole alla procedura di conciliazione stessa.

2. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con decreto del Direttore Generale, è costituito un organismo di conciliazione composto da:

- il direttore generale o un suo delegato;
- il dirigente dell'ufficio interessato alla materia oggetto del conflitto;
- il dirigente responsabile dell'Ufficio gestione e valutazione Dirigenti scolastici;
- i rappresentanti delle OO.SS rappresentative.

Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale, di qualifica possibilmente corrispondente all'Area C.

3. Qualora la richiesta di conciliazione sia ritenuta non ammissibile da parte del competente Ufficio, il responsabile deve fornirne adeguata motivazione scritta .

## **ART. 10 – IMPEGNI PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI SINDACALI**

Le parti concordano sull'opportunità di costituire un tavolo di lavoro per verificare i risultati raggiunti negli ultimi anni dalle assegnazioni delle risorse per budget predefinito ed individuare criteri e metodi di nuovi modelli organizzativi volti ad innalzare la qualità del servizio di istruzione, nello spirito della norma contenuta nel comma 417 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 24/12/2007.

L'Amministrazione si impegna a dare periodiche informazioni sulla scuola non statale, anche attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico.

## **ART. 11 – NORME FINALI**

Nell'ipotesi di mancato rispetto di quanto sancito nel presente accordo, su semplice richiesta anche di una sola OS. firmataria del presente contratto, le parti si riuniscono entro 5 giorni per una valutazione dei motivi. Conseguentemente si rende possibile l'annullamento e l'emanazione di nuovi atti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Tale procedura con finalità di salvaguardia-raffreddamento sarà altresì finalizzata all'analisi di eventuali modifiche al presente protocollo che consentano di evitare il ripetersi della situazione, eliminando le cause che l'avessero eventualmente determinata.

Per la parte Pubblica

F.to Il Direttore generale

Per la parte sindacale

F.to FLC CGIL

F.to CISL SCUOLA

F.to UIL SCUOLA

F.to SNALS - CONFSAL

F.to GILDA UNAMS